

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7. "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2579 di data 2 ottobre 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Autorizzazione per interventi da eseguire presso il bar ristorante "STOPPANI" in località Grostè, in Comune di Tre Ville.

Sono presenti:

- dott. Romano STANCHINA Presidente f.f.

- dott. Silvio DALMASO componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci

- dott. Luca MALESANI componente supplente Servizio Foreste e fauna

- dott.ssa Paola VISINTAINER componente supplente Servizio Geologico

- dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree

protette

- ing. Matteo MERZLIAK componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del

paesaggio

- ing. Claudio PALLAORO componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni

ambientali

- ing. Stefano FAIT componente supplente Servizio Bacini Montani

É altresì presente, senza diritto di voto, il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento dott. Alessandro Silvestri.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della I.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 29 agosto 2018, con la quale la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, ha chiesto - ai sensi dell'articolo 6 della I.p. 21 aprile 1987, n. 7 – l'autorizzazione ad eseguire interventi presso il bar ristorante denominato "STOPPANI", in località Grostè, in Comune di Tre Ville.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma dell'ing. Giordano Farina, datati agosto 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la posa di una scala in acciaio zincato senza parapetti della lunghezza di circa 13,40 m ed una larghezza di circa 2,00 m, per il collegamento tra la terrazza-solarium al piano seminterrato e la terrazza a piano rialzato a servizio del ristorante. La nuova scala sarà quasi totalmente adagiata sul terreno naturale ed i gradini della stessa saranno rivestiti, nel periodo estivo, con assi di larice naturale al fine di mascherare, in tale periodo, la struttura di acciaio zincato. Il progetto prevede inoltre l'ampliamento della pavimentazione in legno esistente della terrazza del piano rialzato della struttura fino all'arrivo della nuova scala, oltre allo spostamento del chiosco bar in legno dal piano seminterrato al piano rialzato.

Preso atto della nota, con prescrizioni, dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta di data 18 settembre 2018, trasmessa al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, con la quale ha comunicato che l'intervento non contrasta con l'art. 15.8 delle norme di attuazione del Piano del Parco.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg); ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

delibera

 di autorizzare la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, ad eseguire interventi presso il bar ristorante denominato "STOPPANI", in località Grostè, in Comune di Tre Ville, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

- 2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - la scala in acciaio zincato dovrà essere incassata nel terreno e non solamente adagiata sullo stesso, così come indicato in progetto;
 - i gradini della scala non dovranno, nel periodo estivo, essere rivestiti in legno di larice naturale, ma dovranno mantenere la struttura in acciaio a vista durante tutto il corso dell'anno:
 - il chiosco in legno a servizio del bar-ristorante, dovrà essere smantellato entro il 30 aprile di ogni anno, così come prescritto dalle norme di attuazione del Piano del Parco;
- 3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi:
- 4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
- 5. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, venga inviata copia della presente deliberazione;
- 6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO - dott. Alessandro Silvestri -

f.to IL PRESIDENTE F.F. - dott. Romano Stanchina -

AN/SD/fr